



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Prot. nr. 850/ L.S. 1386
Allegati: 1

Roma, 22 marzo 2002

OGGETTO: Legge 31.12.96 n. 675.
Certificati medici dei dipendenti della Polizia di Stato.

ALLE QUESTURE – Uffici Sanitari

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO
Uffici Sanitari

LORO SEDI

AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO
Uffici Sanitari

LORO SEDI

AL REPARTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio Sanitario

ROMA

AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITA'

SEDE

ALL'OSSERVATORIO CENTRALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SEDEe, per conoscenza

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ROMA

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LE REGIONI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA TORINO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-2-

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LA REGIONE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA PARMA

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LE REGIONI VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E
TRENTINO ALTO ADIGE PADOVA

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LE REGIONI TOSCANA, UMBRIA E MARCHE FIRENZE

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LE REGIONI LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA ROMA

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LE REGIONI CAMPANIA, MOLISE,
PUGLIA E BASILICATA NAPOLI

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA P. DI S.
PER LE REGIONI SICILIA E CALABRIA CATANIA

Si trasmette, in allegato, il parere, espresso dal Servizio Ordinamento e Contenzioso con nota nr. 333.A/9806 B. 1.1 del 5.3.02, in merito alla problematica inerente la indicazione della diagnosi sulle certificazioni di malattia del personale.

Dalla lettura della predetta nota si evince, fra l'altro, che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha avviato le necessarie iniziative per la predisposizione di un provvedimento ministeriale che individui le modalità di trattazione dei dati sensibili nell'ambito degli uffici centrali e periferici della nostra Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-3-

Nelle more del predetto provvedimento, questa Direzione, che peraltro ha già formulato più volte proposte in materia, ritiene di dover fornire alcune indicazioni di massima ferma restando le linee di indirizzo diramate dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio Studi e Legislazione con le circolari datate 31.12.99 e 20.3.2000.

Al fine di assicurare le misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati sensibili gli Uffici Sanitari dovranno:

- a) individuare per iscritto, in un documento da conservare agli atti d'ufficio, i soggetti autorizzati alla trattazione dei dati sensibili;
- b) assicurare la custodia dei documenti cartacei, contenenti dati sensibili, in locali o strutture chiuse che siano accessibili solo ai soggetti di cui al precedente punto a);
- c) consentire l'accesso ai predetti atti, quando contenuti su supporto informatico, mediante "parola chiave" di cui abbia nozione solo il personale di cui al precedente punto a);
- d) consentire la trasmissione degli atti contenenti dati sensibili ad altri uffici solo quando la loro conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti assegnati all'ufficio stesso (es.: ufficio malattia, ufficio personale ecc.), in tal caso la documentazione dovrà essere consegnata esclusivamente al personale dell'ufficio ricevente autorizzato alla trattazione dei dati sensibili; qualora la documentazione non possa essere consegnata direttamente ma debba essere trasmessa in busta, quest'ultima dovrà essere adeguatamente sigillata e dovrà riportare la dicitura: "Attenzione contiene documentazione con dati sensibili ai sensi della Legge 675/96; il plico deve essere aperto esclusivamente da personale dell'ufficio ricevente autorizzato alla loro trattazione".

IL DIRETTORE CENTRALE
G.A. MANTINEO